

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4090

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SGARLATA, PITZALIS, BERETTA, CAVALLARO NICOLA, TURNATURI,  
LAURICELLA, FORTUNA, BARBERI, MARANGONI, DEL CASTILLO**

*Presentata il 19 maggio 1967*

### Disciplina di particolari attività economiche nelle Regioni a statuto speciale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di eliminare una discrasia inammissibile in un ordinamento giuridico.

È noto infatti che in Italia l'esercizio del giuoco è ammesso solo per fini di interesse turistico in località ritenute particolarmente indicate per lo sviluppo di tali fini come fu, a suo tempo, per la prima di tali località prescelte, cioè Sanremo.

Ora, mentre gli statuti speciali delle regioni di Sicilia, Sardegna, Trentino-Alto Adige, Venezia Giulia e Val d'Aosta prevedono poteri così ampi in materia turistica, da comprendere ogni determinazione in merito alla opportunità di un organo di propulsione turistica a carattere eccezionale, nonché alla scelta della località relativa, nulla è previsto per quanto riguarda l'emanazione delle relative norme.

Ciò ha dato luogo a lunghe vicende giudiziarie (Saint Vincent) o addirittura a conflitti costituzionali e di attribuzione (Taormina) e non mancherà presto o tardi di provocare analoghi inconvenienti amministrativi nelle altre regioni a statuto speciale, che lamentano da un lato situazioni, almeno zonali, di forte

depressione economica e vantano interessi turistici di particolare riconosciuta evidenza.

Dà qui l'esigenza di una disciplina che eviti le incertezze di diritto, sia quelle già manifestatesi in passato con strascichi giudiziari, che è bene eliminare, come nel caso di Taormina dove lo Stato ha esercitato pretese punitive, pur percependo proventi di natura tributaria in conseguenza dei medesimi atti che considerava illeciti, sia le incertezze di diritto che prima o poi verranno a riprodursi nelle altre regioni a statuto speciale.

La disciplina contenuta nella presente proposta di legge, pur nella sua semplicità, lascia largo margine alla regolamentazione che ogni regione ha già fatto o potrà fare, con le modalità e le forme che riterrà più confacenti in relazione ai propri poteri in materia turistica nonché alle opportunità ambientali, e serve oltretutto a fissare alcuni punti di uniformità fra tutte le Regioni e a impedire che, passando da un eccesso all'altro, possa verificarsi una proliferazione di case da giuoco nell'ambito delle regioni dove già esse esistono, ovvero la mancanza, nelle stesse, di una direttiva generale di regolamentazione da parte dello Stato.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Nelle Regioni a statuto speciale l'esercizio di case da giuoco in deroga alle leggi vigenti è ammesso solo nella località dove esso si è già svolto per fini di incremento turistico o in quella che per gli stessi fini sarà indicata dall'organo regionale competente. In ciascuna Regione a statuto speciale può essere istituita od autorizzata, dagli organi amministrativi regionali, una sola casa da giuoco.

### ART. 2.

È demandato a ciascuna Regione a statuto speciale il potere di emanare norme per l'attuazione del precedente articolo 1 nell'ambito del proprio territorio, ivi comprese quelle che regolano gli obblighi a carico dei concessionari e determinare la partecipazione della Regione stessa e dei comuni interessati ai proventi dell'esercizio del giuoco.

### ART. 3.

La corresponsione del diritto addizionale sui biglietti di ingresso e sulle tessere di ingresso alle case da giuoco, prescritta dagli articoli 6 e 7 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, ed il relativo versamento all'erario, legittimano l'esercizio del giuoco, in deroga agli articoli 718 e 719 del codice penale, di quelle case da giuoco autorizzate dalle amministrazioni delle Regioni a statuto speciale, e comunque già attivate nelle regioni stesse.

### ART. 4.

Le Regioni autonome a statuto speciale sono autorizzate ad istituire in conformità all'articolo 92 della tabella - Allegato « A » - al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, una tassa annuale di concessione nell'importo di lire 60.000.000 annui da pagarsi da parte della ditta esercente la casa da giuoco alle stesse modalità e tempi previsti all'articolo 92 della suindicata tabella.

### ART. 5.

Sono esclusi dall'accesso alle sale da giuoco i cittadini italiani residenti nel comune dove è istituita la casa da giuoco; gli impiegati del-

le Amministrazioni e degli enti pubblici; i militari; i minori di anni ventuno; gli impiegati e funzionari degli istituti di credito operanti nella Regione.

Sarà inoltre vietato l'accesso alle sale da giuoco a coloro i quali sono dediti all'esercizio professionale del giuoco ed a quelle persone che per cause varie l'autorità competente o la direzione della casa da giuoco ritenessero opportuno di escludere a loro insindacabile giudizio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.